

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1370/2014 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 2014****che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Finlandia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2014 il governo russo ha deciso un embargo sulle importazioni di taluni prodotti agricoli dell'Unione verso la Russia, inclusi i prodotti lattiero-caseari.
- (2) Con oltre il 25 % della sua produzione di latte che viene esportato verso la Russia, valore che rappresenta il 64 % del totale delle esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi, la Finlandia è tra gli Stati membri la cui produzione di latte era, prima dell'introduzione dell'embargo, in maggior misura dipendente dalle esportazioni verso la Russia.
- (3) A causa dell'embargo russo, nel settembre 2014 i prezzi finlandesi del latte franco azienda hanno subito un brusco calo. Rispetto ai paesi dell'insieme dell'Unione, in Finlandia il prezzo medio del latte è relativamente alto mentre i costi di produzione sono i più elevati dell'Unione.
- (4) L'embargo russo sulle importazioni minaccia di compromettere la sopravvivenza del settore finlandese del latte e dei prodotti lattiero-caseari, essendo stati realizzati nell'ambito di quest'ultimo importanti investimenti in prodotti lattiero-caseari ad alto valore aggiunto, tarati sui gusti e sulle esigenze del mercato russo. I prodotti lattiero-caseari fabbricati per il mercato russo devono essere assorbiti a prezzi ridotti dal mercato finlandese al dettaglio. Al settore finlandese in questione occorrerà dunque un certo lasso di tempo per trovare nuovi sbocchi o orientare la produzione verso nuovi prodotti in grado di soddisfare la domanda. Gli interventi pubblici e l'ammasso privato non bastano per far fronte a tale minaccia.
- (5) Al fine di contrastare in modo efficiente ed efficace le perturbazioni del mercato causate dall'embargo è dunque opportuno concedere alla Finlandia un aiuto sotto forma di dotazione finanziaria una tantum per sostenere i produttori di latte colpiti dall'embargo sulle importazioni introdotto dalla Russia e che si trovano per questo motivo a far fronte a problemi di liquidità.
- (6) La dotazione finanziaria disponibile per la Finlandia dovrebbe essere calcolata sulla base della produzione lattiera 2013/2014 nell'ambito delle quote nazionali e proporzionalmente al calo registrato del prezzo del latte. Al fine di garantire che del sostegno beneficino i produttori colpiti dall'embargo, tenendo conto nel contempo delle limitate risorse di bilancio, la Finlandia dovrebbe ripartire l'importo sulla base di criteri oggettivi e secondo modalità non discriminatorie, evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.
- (7) Poiché la dotazione finanziaria assegnata alla Finlandia compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dai produttori, la Finlandia dovrebbe essere autorizzata a concedere ai produttori di latte un sostegno supplementare.
- (8) Tale sostegno supplementare dovrebbe essere concesso alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando le distorsioni della concorrenza, tenendo conto degli aiuti nazionali di cui i produttori hanno beneficiato per lo stesso motivo in base all'articolo 142 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (9) Gli aiuti previsti dal presente regolamento devono essere considerati una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (10) Per ragioni di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dalla Finlandia nel quadro del sostegno concesso ai produttori di latte solo a condizione che i pagamenti in questione avvengano entro un termine determinato.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549).

- (11) Per garantire la trasparenza, il controllo e la corretta amministrazione dell'importo finanziario messo a sua disposizione, la Finlandia dovrebbe informare la Commissione sui criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi di concessione del sostegno e sulle disposizioni adottate per evitare le distorsioni della concorrenza.
- (12) Per garantire che i produttori di latte ricevano gli aiuti il più presto possibile, è necessario che la Finlandia possa attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'Unione mette a disposizione della Finlandia un aiuto pari a un importo totale di 10 729 307 EUR, destinato a fornire un sostegno mirato ai produttori di latte colpiti dall'embargo introdotto dalla Russia sull'importazione di prodotti dell'Unione.

La Finlandia utilizza gli importi messi a sua disposizione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine la Finlandia tiene conto dell'entità degli effetti sui produttori interessati provocati dall'embargo russo sulle importazioni.

La Finlandia effettua tali pagamenti al più tardi entro il 31 maggio 2015.

#### *Articolo 2*

La Finlandia può concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte che beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 1, fino a un massimo corrispondente all'importo di cui allo stesso articolo.

Tale sostegno supplementare viene concesso alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando le distorsioni della concorrenza, tenendo conto degli aiuti nazionali di cui i produttori hanno beneficiato per lo stesso motivo in base all'articolo 142 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

La Finlandia versa il sostegno supplementare al più tardi entro il 31 maggio 2015.

#### *Articolo 3*

La Finlandia comunica alla Commissione quanto segue:

- (a) quanto prima e al massimo entro il 30 aprile 2015, i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno mirato e le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza;
- (b) entro il 31 luglio 2015, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER